



Istituto Scolastico Comprensivo

CUPRA MARITTIMA e RIPATRANSONE (AP)

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria 1° grado

Comuni: Cossignano – Cupra Marittima – Massignano – Montefiore dell’Aso – Ripatransone

C.F. 82005290448 – Tel. 0735/9234 e Fax 0735/99112 - cod. Min. APIC804003

e mail: apic804003@istruzione.it - Pec: apic804003@pec.istruzione.it –

Sito web: www.iccupra-ripatransone.gov.it



DETERMINA N. 11 E.F. 2017

All’Albo on line
Agli Atti

Oggetto: DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisizione dei contratti assicurativi;

CONSIDERATO che l’affidamento dell’incarico per l’esecuzione dei servizi di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere economico in capo all’Amministrazione;

VISTO l’art. 31 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 che consente al Dirigente Scolastico di ricorrere, non essendo presenti adeguate professionalità esperte del settore assicurativo all’interno della scuola, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali;

VISTO l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici - che prevede che il responsabile del procedimento della stazione appaltante per importi fino a 40.000 euro, nel rispetto dei principi di trasparenza, possa ricorrere all’affidamento diretto dell’incarico di brokeraggio assicurativo, procedendo alla scelta motivata tra i soggetti idonei presenti sul mercato;

VISTO l’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTA la sentenza n° 179/2008 della Corte dei Conti, che esplicita “La remunerazione del broker non è un costo aggiuntivo. La Corte dei Conti conferma la legittimità dell’affidamento dell’incarico *intuitu personae*, quindi senza preventiva gara e su incarico fiduciario del Dirigente, in quanto l’incarico di brokeraggio è da considerarsi a titolo gratuito per il cliente”.

VISTA la Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici nella parte in cui dispone che” l’attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l’amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione”;

RITENUTO di valorizzare in modo prioritario l’esperienza del broker nello specifico settore;

VISTA l’analisi di mercato , svolta in data 19-09-2017 prot. N. 3574 con la quale sono state invitate tre agenzie di Brokeraggio , con scadenza alle ore 13,00 del 22-09-2017;


CONSIDERATO che è pervenuta solo la proposta di un'agenzia di Brokeraggio assicurativo;
VISTA l'analisi dell'offerta della sola Agenzia e precisamente la Logica Insurance Broker che ha fatto pervenire a questa Istituzione in data 21-09-2017, tutta la documentazione richiesta, nella quale si evidenzia anche l'esperienza dimostrata attinente all'analisi di mercato svolta;
SENTITO il parere della DSGA;

DETERMINA

il conferimento alla LOGICA INSURANCE BROKER in qualità di impresa esercitante l'attività di intermediazione assicurativa ai sensi del D.Lgs. n. 209/05, l'incarico di assistere questa Amministrazione nella procedura di gara: richieste preventivo per stipula polizza assicurativa alunni e personale scolastico, predisposizione del capitolato secondo le richieste e necessità di questa istituzione scolastica e analisi comparativa delle offerte per la fornitura di servizi assicurativi. La società fornirà inoltre assistenza nella gestione di eventuali sinistri sia a favore degli assicurati che a favore di questa Istituzione Scolastica.

- 1) L'incarico avrà la durata di anni TRE a partire dall'a.s. 2017/18 fino all'a.s. 2019/20;
- 2) Al termine del suddetto incarico è esclusa la possibilità di proroga tacita o espressa dell'incarico, secondo quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 62/2005,
- 2) E' fatta salva una durata inferiore dell'incarico nel caso eventuali processi di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica determinassero la cessazione della Scuola nella sua attuale connotazione, struttura e personalità giuridica,
- 3) Resta inteso che l'incarico sarà svolto senza alcun onere a carico di questa Amministrazione. La remunerazione dell'attività svolta dalla società sopraindicata sarà interamente posta a carico della Compagnia di assicurazioni che risulterà aggiudicataria, nella percentuale del premio di assicurazione indicata nel bando di gara, percentuale che sarà parte dell'aliquota comunque riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete agenziale.
- 4) Nel caso in cui il rapporto di brokeraggio con la Scuola si interrompa, il Broker rinuncia a far valere ogni pretesa sui premi assicurativi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento del suddetto rapporto,
- 5) L'Istituzione scolastica ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in oggetto al termine di ogni annualità dalla data di sottoscrizione con preavviso di sessanta giorni e senza obbligo di motivazione, così come previsto dall'art. 5 c. 4 del D. L. n. 7/2007 convertito in legge con L. n. 40/2007, mediante invio di semplice dichiarazione a mezzo posta elettronica certificata,
- 6) Tale facoltà viene riconosciuta anche al Broker, il quale comunque dovrà garantire il servizio fino alla fine dell'annualità in corso e la chiusura delle pratiche in essere

Ripatransone lì, 23-09-2017

La Dirigente Scolastica
Gaia Gentili

Firmato digitalmente da
GNTGA164P43H769L